

Maura Fortunati

“La pietosa ingiustizia dei magistrati”. Il dibattito sul suicidio dell’assicurato tra Ottocento e Novecento

SOMMARIO: 1. La depenalizzazione del suicidio - 2. Suicidio ed assicurazioni: gli effetti della depenalizzazione e le scelte dei codici di commercio italiani - 3. La volontarietà del suicidio nella giurisprudenza d’Oltralpe - 4. La disciplina del codice di commercio del 1882 e il pensiero di Cesare Vivante - 5. Suicidio, passioni ed emozioni: il dibattito nel Novecento - 6. La soluzione della prassi.

ABSTRACT: After the decriminalization of the suicide, it becomes necessary to adapt the new legal reality to other fields; as far as the commercial law is concerned, the debate on the voluntary nature of the suicide, provided for by the Commercial code, engages civil and criminal doctrine and jurisprudence during the end of the XIXth and the first half of the XXth century; this debate brings to different solutions related to the issues of criminal responsibility and passions and it is going to be defined thanks to insurance practices.

KEYWORDS: suicide, insurances, criminal law, commercial law

1. La depenalizzazione del suicidio

Come è noto la severa condanna del suicidio che nei lunghi secoli del Medioevo e dell’età moderna aveva caratterizzato il diritto sia in ambito laico sia canonico, nel corso del XVIII secolo aveva iniziato il suo declino in larga parte dell’Europa continentale, in un cammino volto, all’interno di un più vasto processo di laicizzazione del diritto penale, a sancire nel giro di alcuni decenni la completa depenalizzazione dell’atto suicidiario¹.

In Francia il cd. decreto Guillotin che l’Assemblea costituente approvava il 21

¹ La bibliografia sul suicidio nei suoi diversi aspetti di ordine etico, sociologico e giuridico è pressoché sterminata ed è impossibile darne conto in questa sede. Volendo ricordare solo alcuni saggi, fondamentale resta ovviamente *Le suicide: étude de sociologie* (Paris 1897) di Émile Durkheim nonostante le numerose critiche e l’ampio dibattito cui ha dato luogo per lunghi decenni. Una approfondita revisione critica è ad esempio presente nel volume di R. Marra, *Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Napoli 1987, ma per una rassegna più recente delle diverse posizioni si possono ricordare W.S.F. Pickering-G. Walford (curr.), *Durkheim’s suicide. A century of research and debate*, London 2000 e P. Besnard, *La destinée du “Suicide”. Réception, diffusion et postérité* in M. Borlandi-M. Cherkaoui (curr.), *Le “suicide” un siècle après Durkheim*, Paris 2000, pp. 185-218. Una panoramica d’insieme sul suicidio tra passato e presente è offerta dal volume di M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, Bologna 2009, corredato da un ricchissimo apparato bibliografico; per una diversa prospettiva v. P. L. Bernardini, *Le rive fatali di Keos. Il suicidio nella storia intellettuale europea da Montaigne a Kant*, Torino 2009. Per gli aspetti più propriamente storico-giuridici si vedano, tra gli altri, per il periodo romano E. Volterra, *Sulla confisca dei beni dei suicidi* in “Rivista di storia del diritto italiano”, VI (1933), pp. 393-416 e per il Medioevo e l’età moderna G. P. Massetto, *Il suicidio nella dottrina dell’età di mezzo* in “Acta Histriae”, XII (2004), 1, pp.139-176, A. Murray, *Suicide in the Middle Ages*, Oxford, 1998-2000, L. Vandekerckhove, *On punishment. The confrontation of suicide in old-Europe*, Leuven 2000, M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell’eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015, pp. 36 ss.

gennaio 1790, se pure non prevedeva espressamente l'ipotesi del suicidio, sanciva l'abolizione della confisca dei beni e di tutte le forme di supplizio sul cadavere, facendo di fatto venire meno le pene che fino a quel momento avevano connotato la disciplina in materia². Carnot, qualche tempo dopo, suggeriva di inserire nella Costituzione francese del 1793 una "Dichiarazione dei diritti" che prevedesse che "ogni cittadino ha il diritto di vita o di morte su se stesso" (art.6).

La Rivoluzione francese chiudeva in questo modo un percorso caratterizzato da una lunga riflessione sul tema che, iniziata nel corso del Seicento con opere in larga parte ancora legate agli orientamenti conservatori (seppure non mancassero posizioni volte a dimostrare la liceità morale del suicidio configurato come espressione della libertà ed autonomia dell'individuo³), si era accresciuta nel corso del secolo successivo grazie al pensiero illuminista ed aveva già da tempo portato, di fatto, ad una progressiva disapplicazione della disciplina punitiva del suicidio⁴.

Dai *philosophes* il discorso si era infatti spostato progressivamente sul piano normativo, anche se non ovunque e con gli stessi esiti.

In Prussia, in chiara opposizione al padre Federico Guglielmo I che nel 1731 aveva inasprito le pene per i suicidi, Federico II aveva promulgato due editti, rispettivamente nel 1747 e nel 1751, dove, al contrario, provvedeva a depenalizzare questo reato, la cui punizione riteneva non solo inutile ma anche dannosa per le famiglie di quanti si privavano della vita; principi ripresi in parte nell'*Allgemeines Landrecht* del 1794⁵.

² *Décret concernant les condamnations pour raison des délits et des crimes* in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. I^{re} série (1789 à 1800)*, Paris 1880, XI, p.279. Si trattava di un emendamento al progetto del *Comité des sept* in materia di processo penale che si configurava come un vero e proprio progetto di decreto. Prevedeva che "la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais avoir lieu ni être prononcée en aucun cas", disponendo altresì che "le corps d'un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort". Sul decreto si veda R. Martucci, *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791)*. 1. *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano 1984, pp. 130- 138 e, sempre dello stesso autore, qualche cenno anche in *Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla rivoluzione all'Impero (1789-1810)* in "Quaderni fiorentini" 36/1 (2007), pp. 131-274.

³ Primo fra tutti il Montesquieu delle *Lettere persiane* (1721), ma penso fra gli altri anche a Montaigne o a John Donne. Sul *Biatbanatos* di quest'ultimo si vedano S.E. Sprott, *The english debate on suicide from Donne to Hume*, London 1961 e P. Bernardini, "I have the key of my prison in myne own hand". *Prime note di lettura sul "Biatbanatos" di John Donne (1607-1608)* in "Materiali per una storia della cultura giuridica europea" XXXIV (2004)/1, pp. 3 -17.

⁴ Nel 1764 Cesare Beccaria a sua volta, pur riprovandolo moralmente, ne sosteneva la non punibilità, invocando il principio della personalità della pena. "Il suicidio è un delitto che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non fa alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica perché la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali [...] Quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini perché la pena in vece di cadere sul reo medesimo cade sulla di lui famiglia". Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV, *Del suicidio e dei fuorusciti*. Sulla discussione intorno al suicidio tra XVII e XVIII secolo si rinvia alle pagine di P. Bernardini, *Dal suicidio come crimine al suicidio come malattia. Appunti sulla questione suicidologica nell'etica e nella giurisprudenza europea tra Sei e Settecento* in "Materiali per una storia della cultura giuridica europea", XXIV (1994)/1, pp. 81-101.

⁵ *Allgemeines landrecht für die preussischen staaten*, Berlin 1794, parte II, titolo 20, § 803.

Anche la Toscana aveva aderito alle ideologie abolizioniste, mentre l'Austria continuava sulla strada della penalizzazione. Tanto la *Constitutio criminalis thesiana*, quanto il codice penale di Giuseppe II insistevano nel censurare l'atto suicidario: la prima, all'art. 93 ancora si soffermava con dovizia di particolari sui trattamenti cui doveva essere sottoposto il corpo del suicida; il secondo inseriva tanto il suicidio consumato quanto quello tentato all'interno del libro dedicato ai delitti criminali, nel capitolo IV, tra i "delitti che hanno immediata relazione alla vita umana ed alla sicurezza corporale". Pur rubricandolo tra i delitti criminali, lo *Josephinisches Strafgesetzbuch* accantonava però il rigore del passato, introducendo una notevole mitigazione ed una diversa graduazione delle pene⁶; dava inoltre particolare risalto alla capacità di intendere e di volere del soggetto: il § 123 definiva infatti il suicidio come l'atto di chi si privasse della vita "in tempo in cui non si osservava in lui segno alcuno di sconvolgimento di sensi o di grave malattia che scemasse l'uso della ragione".

La svolta era perciò nell'aria; la giurisprudenza provvedeva spesso a intervenire anche dove il legislatore non agisse, estendendo sempre più le cause di giustificazione e evitando comunque di perseguire i suicidi⁷.

La Costituente, come abbiamo detto, dava voce normativa a questo processo ed il silenzio del *Code pénal* del 1791 era segnale della medesima volontà; una volontà che era destinata a portare alla scomparsa del suicidio dai codici penali del mondo occidentale pressochè ovunque, sia pure con qualche eclatante eccezione (si pensi alla depenalizzazione del tentativo di suicidio in Inghilterra, formalmente introdotta solo nel 1961 con il *Suicide Act*).

Il codice napoleonico taceva in proposito, mentre il Codice Penale Universale Austriaco del 1803 rubricava sia il tentato suicidio che quello portato a compimento non più tra i crimini, come nel Codice penale giuseppino, ma nella seconda parte, al capo VIII, nella disciplina relativa alle gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza della vita; le pene riprendevano in parte il dettato del precedente testo normativo, vietando per chi fosse riuscito a condurre a termine il proprio proposito la sepoltura in terra consacrata e "incoraggiando", anche con la detenzione, il ravvedimento

⁶ Si distingueva infatti tra l'ipotesi in cui il suicida fosse morto all'istante o senza aver dimostrato pentimento, quella in cui, nell'intervallo tra l'azione e la morte, si fosse pentito e quella in cui il suicidio fosse stato portato a compimento per sottrarsi alla pena "temuta di un commesso delitto". Nel primo caso il cadavere del suicida era sotterrato dal boia; nel secondo "sarà soltanto negata al cadavere l'ordinaria sepoltura e sarà sotterrato senza accompagnamento e apparato alcuno". Nella terza ipotesi "il nome del suicida e il tenore del di lui delitto, in quanto potrà considerarsi per legalmente provato, sarà esposto alla forca e notificato generalmente". Il § 125, infine, disciplinava il tentato suicidio, prevedendo la condanna alla detenzione fino al completo ravvedimento "Se il tentato suicidio sarà rimasto ineseguito e ciò per puro accidente o per qualsivisia altro motivo estraneo alla volontà e cooperazione dell'autore, in tal caso il delinquente si sia poi egli ferito o no, dovrà essere costituito nelle carceri, dove sarà messo nell'impossibilità di stendere violenta mano contro di sé medesimo e dove a tempo indeterminato sarà trattenuto finattanto che mediante l'istruzione resterà convinto che la propria conservazione è dovere verso Iddio, verso lo Stato e verso se medesimo e finché mostrerà pieno pentimento e speranza di miglioramento", *Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung-Codice generale sopra i delitti e le pene*, Vienna-Roveredo 1787, pp. 94-97.

⁷ A. Bayet (*Le suicide et la morale*, Paris 1922, pp. 671-672) nella consultazione degli Archivi dipartimentali francesi del XVIII secolo ha rintracciato nella seconda metà del secolo solo tre processi contro suicidi. Cfr. R. Marra, *Suicidio, diritto e anomia*, cit., p. 91.

dell'aspirante suicida⁸.

Per quel che riguarda l'Italia, le medesime disposizioni trovavano ovviamente applicazione nel Lombardo Veneto, mentre nel Granducato di Toscana il codice penale del 1853, proseguendo sulla strada intrapresa dalla Leopoldina, disciplinava esclusivamente la partecipazione al suicidio altrui⁹; silenziosi al riguardo erano il codice napoletano e quello parmense, mentre il Regolamento gregoriano per lo Stato pontificio del 1832 e il codice criminale estense punivano solo il tentativo¹⁰. Unica nota stonata il codice penale albertino del 1839 che all'art. 585 disponeva l'invalidità testamentaria e la privazione delle onoranze funebri per il suicida, nonché la carcerazione qualora il gesto non fosse stato portato a compimento¹¹; anche negli Stati Sardi comunque la depenalizzazione era prossima, in quanto vent'anni più tardi il codice piemontese del '59 non faceva più menzione né del suicidio né del tentativo¹².

2. Suicidio ed assicurazioni: gli effetti della depenalizzazione e le scelte dei codici di commercio italiani

Una volta espunto il suicidio dalle fattispecie criminose diveniva inevitabilmente necessario rimodulare ed adeguare alla nuova realtà giuridica anche la normativa non penalistica che a vario titolo se ne occupava: caso esemplare, sotto questo aspetto, la disciplina del suicidio in campo assicurativo.

Si trattava, in sostanza, di definire se nelle assicurazioni sulla vita, o per meglio dire, per caso di morte, l'assicuratore fosse tenuto a pagare la somma pattuita anche qualora

⁸ § 90 “Quando alcuno si fosse ferito od in qualunque altro modo offeso col disegno di togliersi la vita, ma avesse desistito dal compiere il suicidio, mosso dal proprio pentimento, dev'essere chiamato dinanzi alla magistratura, da cui gli verrà fatta una seria ammonizione sull'enormità del suo attentato, che offende tanti doveri”. § 91 “Se l'esecuzione non ebbe luogo per puro accidente o contro la volontà dell'autore, deve questi essere posto sotto sicura custodia e sorvegliato rigorosamente sintanto che ricondotto con rimedi fisici e morali all'uso della ragione ed al riconoscimento de' suoi doveri verso il Creatore, verso lo Stato e verso sè stesso, si mostri pentito della sua azione e faccia sperare per l'avvenire uno stabile ravvedimento”. § 92 “Qualora poi fosse avvenuta la morte, il cadavere del suicida accompagnato soltanto dalla guardia viene trasportato in un luogo posto fuori del cimitero e sotterrato dai fanti di giustizia”.

⁹ *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze 1853, art. 314: “Chiunque ha partecipato all'altrui suicidio, subisce la casa di forza da tre a sette anni”.

¹⁰ *Regolamento sui delitti e sulle pene della santità di Nostro Signore papa Gregorio XVI*, Roma 1832, § 317 “Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto sorveglianza da uno ai tre anni”; identico nella formulazione il disposto dell'art. 413 del Codice criminale per gli Stati estensi del 1855.

¹¹ *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino 1939 “Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte saranno nulle e di niun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta. Il colpevole di tentativo di suicidio quando l'effetto ne sia mancato non per spontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni”.

¹² Ovviamente rimanevano aperti i problemi per l'uccisione del consenziente e la partecipazione al suicidio altrui, tematiche di estrema importanza che tuttavia esulano dall'argomento trattato in questa sede.

l'assicurato si fosse tolta la vita. Questione tutt'altro che pacifica per diversi ordini di motivi.

Innanzitutto, la disciplina normativa commerciale per buona parte dell'Ottocento rimase totalmente carente in proposito; neppure il codice di commercio del '65 forniva qualche indicazione in merito ignorando la disciplina assicurativa terrestre; in assenza di un preciso inquadramento normativo le Compagnie finivano così per provvedere in modo autonomo, attraverso le proprie polizze, limitando e circoscrivendo le ipotesi di risarcimento.

In secondo luogo, anche questo settore ovviamente risentiva non solo della sanzione penale, ma anche morale, che avevano per lungo tempo accompagnato il suicidio e segnato profondamente la disciplina della materia.

Nel 1834 il goriziano Giuseppe Lazzaro Morpurgo, nella sua *Raccolta di osservazioni sulle assicurazioni...*, forniva una lucida spiegazione delle ragioni per le quali il suicida non avrebbe dovuto essere indennizzato in cui ad argomentazioni squisitamente "tecniche" si affiancavano anche considerazioni di natura etica.

In qualunque contratto di assicurazione deve esistere un rischio, il di cui carattere sia fortuito e non dipenda in specialità dalla volontà di chi è interessato d'accrescerlo, o il farlo risolvere in danno. Nelle assicurazioni sulla vita dell'uomo l'Assicuratore s'assume il rischio per i danni che può apportare la morte. Ma questa deve essere naturale, né perciò assume mai il rischio che dipenda dalla volontà dell'Assicurato, e da qualche sua azione criminosa, perché ciò sarebbe affatto contrario al suo scopo morale, venendo con ciò ad eccitare i disordini, e ad incoraggiare il delitto.

Perciò quando un individuo assicura la propria vita, gli Assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo, se ei la perde a cagione di suicidio, in duello o per mano della giustizia in conseguenza di delitti commessi¹³.

Suicidio, duello, condanna alla pena capitale (cui successivamente si sarebbe aggiunto il viaggio in aeroplano!) venivano così accomunati nel rappresentare eccezione alla responsabilità degli assicuratori: non si trattava di eventi fortuiti, per cui sarebbe stato necessario corrispondere l'indennizzo, ma di eventi (riprovevoli) provocati, a vario titolo, dall'assicurato e, di conseguenza, non risarcibili.

Nonostante la depenalizzazione, il suicidio rimaneva, comunque, un evento "atipico", su cui pesava l'opinione tradizionale che esprimeva pur sempre disagio sociale nei suoi confronti, attribuendogli un significato di forte disvalore, al pari del duello, dove si metteva in pericolo la propria vita per uccidere un'altra persona, o della commissione di un reato per cui fosse prevista la condanna a morte. Quanto il peso del giudizio morale incidesse sulla disciplina assicurativa mi sembra confermato dal fatto che taluni, nonostante si trattasse di un atto provocato dall'assicurato e pertanto, secondo una interpretazione rigorosa, non risarcibile, ritenevano - con una forte assimilazione alle ipotesi che già la dottrina medievale e moderna non annoveravano tra i suicidi¹⁴ e sia pure con qualche incertezza - coperta dalla polizza la morte per atto di dedizione. Si pensi al soldato, a chi si fosse gettato nelle fiamme per salvare qualcuno o chi visse in un paese colpito dalla peste o dal colera e prestando

¹³ G.L. Morpurgo, *Raccolta di osservazioni sulle assicurazioni marittime e sopra le sicurtà contro i danni ignei, fluviali ed aerei e quelle sulla vita dell'uomo e per i vitalizi*, Trieste 1834, III, pp. 27-28.

¹⁴ G.P. Massetto, *Il suicidio nella dottrina dell'età di mezzo*, cit., p. 141.

soccorso agli altri si ammalasse e morisse: tutte ipotesi in cui l'assicurato aveva sì messo in pericolo la propria vita ma nella speranza di salvare un proprio simile o per dovere¹⁵.

In materia assicurativa poi la connotazione negativa del suicidio finiva per essere ulteriormente accentuata dalla presunzione dell'esistenza di un possibile intento fraudolento da parte del suicida che, già in procinto di compiere il malsano gesto, ricorresse agli assicuratori ingannandoli, anche se spesso solo per garantire un futuro dignitoso alla propria famiglia.

Come detto, la disciplina normativa rimase per lungo tempo carente; solo nel 1882 il codice di commercio intervenne finalmente a regolare la materia. All'interno del capo III, intitolato alle assicurazioni sulla vita, l'art 450, che si ispirava integralmente all'art. 41 della legge belga sulle assicurazioni del 1874¹⁶, disponeva che l'assicuratore non fosse tenuto "al pagamento della somma assicurata se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute". Il secondo comma prevedeva che in tali casi l'assicuratore potesse trattenere il premio, fatte salve comunque convenzioni contrarie.

Non ci si trovava ormai più di fronte a considerazioni o valutazioni etiche, ma l'idea di illiceità, sia pure spogliata dai risvolti morali e penalistici e calata in una diversa prospettiva di rapporti giuridici, continuava a connaturare – e avrebbe continuato a farlo – il suicidio. Nel 1942, a ridosso della promulgazione del codice civile, Francesco Alimena ne spiegava assai chiaramente le ragioni:

Il suicidio che non è un illecito penale, che in sé e per sé non è neanche un illecito civile, assume, invece, la qualifica di atto illecito nei confronti del contratto di assicurazione sulla vita. Qual è il contenuto di tale contratto? [...] Col contratto accennato si assicura un rischio e cioè quel rischio costituito dalla morte dell'assicurato [...] Il nocciolo del contratto è sempre lo stesso: infatti il contratto gioca sempre su questo evento futuro e incerto nel tempo. L'incertezza cioè concerne non l'avvenimento della morte (evento questo che deve sempre fatalmente verificarsi) ma l'epoca della morte stessa. [...] Ora questa incertezza non esisterebbe più se l'assicurato potesse a suo libito procurarsi la morte. Ecco, quindi, la ragione per cui l'obbligo da parte dell'impresa assicuratrice di pagare la somma assicurata è subordinato al fatto che l'assicurato non si produca da sé stesso la morte (*inadimplenti non est adimplendum*). Quindi l'assicurato ha nel rapporto assicurativo l'obbligo di non prodursi da se stesso la morte. E se viola quest'obbligo, egli compie un atto illecito, appunto perché l'atto illecito altro non è che la violazione di un obbligo. Atto illecito, s'intende, non in sé e per sé, ma nei confronti dell'impresa assicuratrice, appunto perché l'obbligo che viene violato e la cui violazione costituisce appunto l'atto illecito, è un obbligo che si ha soltanto

¹⁵ Borsari, ad esempio, distingueva "se si va in guerra per un dovere legale che si abbia o perché uno è militare o è tenuto a prender le armi perché appartiene alla guardia nazionale, per una leva in massa e simili" e l'ipotesi in cui qualcuno parta volontario; nel primo caso "l'assicurato sotto l'impulso del dovere non viola nessuna convenzione" e obbliga l'assicuratore, mentre nella seconda ipotesi "la convenzione sarebbe annullata poiché noi possiamo far il sacrificio di noi stessi, ma non degli altrui diritti". *Codice di commercio del regno d'Italia annotato dal cavaliere Luigi Borsari*, Torino-Napoli 1869, II, p. 730. Interpretazione meno rigorosa in area francese; si veda al riguardo J. Rome, *Du contrat d'assurance sur la vie: en présence de la loi civile, de la loi commerciale et des lois sur l'enregistrement*, Paris, 1868.

¹⁶ Legge 11 giugno 1874 *sur les assurances* in A. Donati (cur.), *Legislazione mondiale sulle assicurazioni private*, II, *Legislazione belga*, Roma 1934.

verso l'impresa assicuratrice e non già verso altri¹⁷.

Era questa la logica già sottesa nel codice di commercio del 1882. La norma allora introdotta rispondeva chiaramente ed esclusivamente, come amava ricordare la dottrina, alla natura propria del contratto di assicurazione, contratto aleatorio nel quale il rischio doveva riferirsi ad un evento incerto futuro¹⁸; il suicidio era al contrario un atto in cui era una delle parti a porre in essere, come dicevano alcuni, una "autoproduzione del sinistro", a causare l'evento—morte che avrebbe dovuto invece essere affidato al caso, a turbare - come si diceva - l'equilibrio giuridico del contratto¹⁹. Era stato d'altra parte proprio il desiderio di evitare questa possibile turbativa a ispirare i legislatori nelle loro scelte "imperocché quei casi di morte costituiscono altrettante violazioni [...] delle condizioni del contratto, per il quale l'assicuratore risponde soltanto della morte che avvenga secondo le leggi di natura o che derivi da una causa accidentale"²⁰.

La formulazione codicistica era però decisamente ambigua e poco felice non parlando di suicidio in generale ma introducendo il concetto di suicidio volontario, concetto già da tempo circolante in ambiente francese, ma destinato a suscitare molteplici dibattiti ed interpretazioni tanto sul piano dottrinario, quanto su quello giurisprudenziale.

3. La volontarietà del suicidio nella giurisprudenza d'Oltralpe

Oltralpe già da qualche tempo dottrina e giurisprudenza si erano trovate concordi nell'escludere la responsabilità dell'assicuratore in caso di suicidio (ritenendolo anche qui circostanza che aggravava il rischio, non prevedibile al momento della conclusione del contratto e che ne modificava le condizioni); questo però purché l'assicurato si fosse dato la morte con la piena consapevolezza di quanto andava facendo. Avevano infatti introdotto anche una seconda ipotesi, distinguendo il suicidio volontario da quello "patologico", quello cioè in cui l'assicurato avesse agito in un momento di disturbo mentale; in questo caso l'assicuratore sarebbe stato tenuto al pagamento in quanto, come si legge in una sentenza della Corte di Cassazione del 3 agosto 1876, destinata da lì in avanti ad essere costantemente richiamata, il suicidio in un momento di follia o di malattia che oscurino l'intelletto dell'agente non è un atto di libero arbitrio

¹⁷ F. Alimena, *Il suicidio nella formulazione della nuova legislazione sul contratto di assicurazione* in "Assicurazioni", IX (1942)/1, pp. 83-84.

¹⁸ Il principio è ribadito da tutti gli autori ma particolarmente efficaci sono le parole al riguardo dell'attuario Eugene Reboul interpellato sul valore di un contratto di assicurazione sulla vita: "Le hasard seul a le droit de tirer à vue sur le Compagnies d'assurances. En autres termes, les Compagnies souscrivent au profit de l'assuré une lettre de change, dont l'échéance est en blanc, et le hasard seul a le droit de remplir ce blanc [...]" Sostituirsi al caso significa "être un faussaire". E. Reboul in *Revue pratique de droit français*, XXII (1866), pp. 179-180.

¹⁹ E. Altavilla, *Il suicidio nella psicologia, nella indagine giudiziaria e nel diritto (pubblico, penale, civile e commerciale)*, Napoli 1932, p. 371.

²⁰ *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto di legge* in A. Marghieri, *I motivi del nuovo codice di commercio italiano...*, IV, Napoli 1885, p. 540. Ci si trovava fra l'altro anche di fronte alla necessità di evitare di rendere parzialmente inattendibili le tavole di mortalità.

dell'uomo e non può essere imputato al suicida che, in questo caso, non è che uno strumento passivo e incosciente; sopravviene in seguito ad una "alterazione morbida delle facoltà", alterazione che deve essere prevista come possibile dal contratto e che fa, di conseguenza, parte del rischio²¹.

In altre parole, causa della morte in questi casi era la follia o comunque uno stato patologico che, in quanto tale, doveva essere coperto dalla polizza.

Le corti di giustizia, spesso chiamate a pronunciarsi in merito, avevano individuato, sia pure non sempre in piena armonia, una serie di fattori dai quali potesse evincersi la volontarietà o meno dell'atto. Può essere utile esaminare, a questo proposito, due differenti sentenze rese dal Tribunale civile della Senna nella seconda metà dell'Ottocento.

Nel primo caso, in data 24 novembre 1874 il Tribunale civile de La Seine, in aperta contraddizione con una sentenza pronunciata pochi mesi prima in cui aveva ritenuto non vi fosse modo di distinguere tra il suicidio compiuto "par une volonté libre" e il suicidio incosciente risultante da quella particolare forma di malattia mentale definita "melancolie – suicide"²², ammetteva la possibilità di operare una differenziazione tra le due ipotesi anche se, pur non dando torto alla ricorrente, vedova Buigny, consentiva alla compagnia assicuratrice di presentare le prove della volontarietà dell'atto e, di conseguenza, della nullità del contratto.

Vediamo i fatti. Il 19 ottobre 1873 monsieur Buigny era morto avvelenato, ingerendo un flacone di prussiato (il ferrocianuro) di potassio. Nonostante la polizza prevedesse espressamente la nullità dell'assicurazione in caso di suicidio dell'assicurato, il giudice ritenne la società - una compagnia inglese, la Gresham - tenuta, salvo prova contraria, al pagamento di quanto dovuto, ritenendo veritiere le affermazioni della vedova. Vale la pena riportarle per intero, perché offrono un chiaro spaccato delle argomentazioni ricorrenti all'interno di questa tipologia di controversie. La vedova Buigny sosteneva che il marito avesse compiuto l'atto in un accesso caratterizzato da delirio e ne dava prova anche avvalendosi di testimoni. Tutto era iniziato, a suo dire, il 16 ottobre, un giovedì, per effetto di un bagno troppo caldo che aveva provocato i sintomi di una congestione cerebrale; da quel momento e fino alla sua morte, avvenuta la domenica successiva, il marito aveva continuato a dare prova della sua follia, credendosi perseguitato da persone che attentavano alla sua vita e reagendo in maniera così grave da dover essere sorvegliato a vista tanto dalla moglie che da un terzo chiamato allo scopo. Anche i due medici che lo avevano assistito, chiamati a testimoniare, non mettevano in dubbio che il veleno fosse stato ingerito in un "accesso di febbre calda" La compagnia da canto suo dubitava delle affermazioni della vedova, rilevando sia come l'atto mal si conciliasse con l'affermazione che il suicida era stato "guardato a vista" per due giorni, sia come il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, dove era custodito il veleno utilizzato, fosse troppo lungo e complesso per un uomo che versasse in condizioni così gravi.

Nonostante tutto, il tribunale ritenne che la clausola di nullità contenuta nella polizza e invocata dalla Compagnia, che parlava genericamente di suicidio, non potesse

²¹ Cfr. E. Fey, *Code des assurances sur la vie*, Paris 1885, p. 112.

²² Cfr. sentenza Tribunal civil de la Seine, 13 agosto 1874 in *Journal des assurances terrestres, maritimes... Législation, doctrine, jurisprudence*, XXV (1874), pp. 461-466.

“ni dans son esprit ni dans son texte, être interprété en ce sens que le fait matériel du suicide suffit à dégager la Compagnie” e che “le cas prévu ne peut s’entendre que d’un fait conscient et volontaire”; tuttavia, pur ritenendo che i documenti prodotti dimostrassero come il Bugny avesse posto fine ai suoi giorni “sous l’influence d’un accès de folie, qui lui enlevait non-seulement son libre arbitre, mais jusqu’à l’instinct puissant de sa propre conservation” li riteneva insufficienti, sul piano giuridico, a rigettare la pretesa dalla Compagnia assicuratrice e le concedeva, come detto, la possibilità di provare la volontarietà del suicidio²³.

Una prova difficile, a quanto sembra: a confermare la posizione del giudice di primo grado intervenne infatti la Corte d’appello di Parigi (10 novembre 1875), adita dagli assicuratori, che ribadiva come il termine suicidio, quando inserito nelle polizze assicurative dovesse essere interpretato come volontario e come la prova della volontarietà spettasse alla compagnia assicuratrice. Il suicidio - ricordava il Tribunale - insistendo sui due elementi che per lungo tempo saranno ritenuti qualificanti l’atto, sia che si faccia riferimento al senso etimologico del termine quanto al linguaggio ordinario e giuridico è l’azione di chi si dà volontariamente la morte, sapendo di farlo e avendo pienamente coscienza di tale azione.²⁴

Ben diversa la posizione dei giudici in una sentenza resa ancora una volta dal Tribunale civile della Senna il 12 maggio 1876. In quel caso il banchiere Chaudourne aveva contratto un’assicurazione sulla vita a favore della moglie e dei figli con due differenti compagnie assicuratrici, *Le Phenix* e le *Assurances Générales*, in date diverse. Di lì a breve il banchiere era stato dichiarato fallito e poco dopo il suo corpo trovato annegato nei pressi di Le Havre. Vedova e curatore fallimentare, ciascuno a proprio favore, avevano preteso dalle compagnie assicuratrici il pagamento di quanto dovuto, ma entrambe le società avevano rifiutato sostenendo come ci si trovasse di fronte ad un evidente caso di suicidio: lo dimostravano la difficile situazione finanziaria dell’uomo, le azioni giudiziarie in corso a suo carico, il suo viaggio a Le Havre privo di giustificazione, lo stato in cui era stato rinvenuto il corpo, le corde e le pistole trovate all’interno dei suoi abiti che denunciavano come il banchiere, dopo avere esitato sulle modalità con cui darsi la morte, avesse finito per annegarsi volontariamente. In questo caso, come era naturale, il tribunale aveva rigettato la richiesta dei ricorrenti ritenendo il suicidio, in base a “presomptions graves, précises et concordantes et certitude absolue”, volontario²⁵.

Come è evidente la giustizia, in assenza di chiare indicazioni normative, si trovava a dover valutare ed interpretare caso per caso e piuttosto liberamente se il suicidio fosse stato compiuto o meno “en puissance de raison”.

Così, la volontarietà, secondo la giurisprudenza francese, poteva essere esclusa da congestione cerebrale, come nel caso sopra esaminato, ma anche, solo per ricordare qualche ipotesi, da un indebolimento della ragione protrattosi nel tempo, da un accesso improvviso che impedisse il libero uso della volontà²⁶, da un attacco di *delirium*

²³ *Journal des assurances terrestres, maritimes... Législation, doctrine, jurisprudence*, XXVI (1875), pp. 21-24.

²⁴ *Journal des assurances terrestres, maritimes... Législation, doctrine, jurisprudence*, XXVII (1876), pp. 22-25.

²⁵ *Ivi*, pp. 295-299.

²⁶ Tribunale civile della Senna 1 aprile 1876, *ivi*, pp. 237-238.

*tremens*²⁷. Per contro, facevano propendere per una piena volontà e coscienza nel proposito di togliersi la vita le difficoltà economiche, le intenzioni già espresse, un precedente tentativo fallito, ma anche più genericamente (con una definizione di ben poca utilità pratica) “quando il résultat de l'ensemble des circonstances ayant accompagné le décès que la mort de l'assuré ne peut être attribuée qu'à un suicide volontaire”²⁸.

4. La disciplina del codice di commercio del 1882 e il pensiero di Cesare Vivante

Se in Francia il requisito della volontarietà si andava così definendo all'interno delle aule dei tribunali, in Italia, come detto, aveva trovato spazio nel codice di commercio del 1882, costringendo non meno che Oltralpe dottrina e giurisprudenza a discuterne e delimitarne il significato e la portata, in un dibattito destinato a protrarsi anche nel secolo successivo.

Cosa si intendeva per suicidio? Quale era il confine fra suicidio volontario e patologico? Quali i mezzi per discernere le due ipotesi? Come dimostrare che un uomo che si suicida sia cosciente, in pieno possesso delle sue facoltà mentali? Ed ancora: la volontarietà era un limite invalicabile nell'escludere la responsabilità dell'assicuratore o lasciava spazio a scelte diverse? Tra Otto e Novecento la ricerca di definizioni e di un criterio di differenziazione diviene un impegno sia per i giuristi che per i tribunali e ci porta inevitabilmente a muoverci su un terreno in cui dottrina commercialistica e penalistica si incontrano e si confrontano.

I penalisti, nella seconda metà del XIX secolo, si muovevano ovviamente all'interno di una cornice in cui protagoniste erano soprattutto la nozione stessa di suicidio, la sua legittimità, le possibili e diverse ipotesi di punibilità (tentativo, omicidio del consenziente, istigazione ed aiuto al suicidio), seguendo diversi orientamenti e formulando giudizi contrastanti. Pur espunto dal catalogo dei reati, per alcuni il suicidio restava comunque un “atto radicalmente illecito, contrario agli obblighi solidaristici verso la società e lesivo del preminente interesse dello Stato al mantenimento in vita dei consociati”²⁹; altri, come Francesco Carrara, pur reputandolo riprovevole e vietato dalla legge naturale e pur convinti della indisponibilità della vita, ne ribadivano, “per convenienza politica”, la non punibilità³⁰; vi era anche chi, e

²⁷ Tribunale civile della Senna 25 luglio 1854 in *Journal des assurances terrestres, maritimes ...*, V (1854) pp. 326 ss.

²⁸ Tribunale civile della Senna, 22 maggio 1890 in *Journal des assurances terrestres, maritimes*, XLI (1890), pp. 411 ss.

²⁹ F. Faenza, *Profili penali del suicidio* in S. Canestrari-G. Ferrando-C.M. Mazzoni-S. Rodotà-P. Zatti (curr.), *Il governo del corpo*, Milano 2011, II, p. 1806. Si veda ad esempio M. De Mauro, *Del suicidio e del concorso in esso riguardo al diritto di punire ed all'ultimo progetto al Codice penale italiano*, Catania 1876.

³⁰ “Non più oggi si pone in dubbio che il suicidio sia un atto riprovevole e vietato dalla legge naturale, anziché il sognato esercizio di un umano diritto [...] Checché si voglia pensare [...] io penso che a togliere il suicidio dal novero dei delitti basti la sola considerazione della convenienza politica. La impotenza di irrogare contro il cadavere una pena che non abbia del barbaro o dell'ingiusto; la commiserazione verso la famiglia già troppo afflitta ed avvilita; la inutilità di rafforzare con l'esemplarità di una pena l'amore della propria vita bastantemente radicato in noi dalla natura; sono considerazioni che a tutta ragione persuasero molti legislatori contemporanei a passare sotto silenzio cotesto fatto e conseguentemente a non levarlo alla condizione di delitto. Che se alcune di codeste

penso naturalmente soprattutto a Enrico Ferri, sosteneva l'esistenza di un diritto ad uccidersi e considerava, in alcuni casi, la morte volontaria come un comportamento non socialmente dannoso³¹. Il codice Zanardelli dell'89, da canto suo, sceglieva la non incriminazione tanto del suicidio consumato che tentato, ma puniva con la reclusione da tre a nove anni chi determinasse o prestasse aiuto all'altrui suicidio.

Sul versante commerciale uno dei primi autori ad occuparsi in maniera approfondita dell'argomento fu Cesare Vivante che si inserì nel dibattito con una serie di interventi che si svilupparono a cavallo tra XIX e XX secolo nell'arco di un trentennio circa: nel 1890 diede alle stampe un breve saggio intitolato *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*³², che faceva seguito ad alcune considerazioni che l'autore aveva avuto modo di esprimere qualche anno prima in occasione del primo commento al Codice di commercio del 1882³³; ne trattò nella terza parte de *Il contratto di assicurazione*³⁴ e nella parte dedicata all'assicurazione sulla vita del suo *Trattato di diritto commerciale*³⁵; ed ancora nel 1922 in occasione di un nuovo commento al codice commerciale³⁶.

Pur accostandosi al tema con gli occhi del giuscommercista, anche Vivante, al pari dei suoi contemporanei, era toccato da quella generale preoccupazione che aveva investito la società di fine Ottocento per effetto della percezione (*a posteriori* non suffragata dai dati effettivi) di un forte innalzamento nel numero dei suicidi³⁷; al tempo

ragioni non avrebbero ricorso nel caso in cui il suicidio, anziché essere consumato fosse semplicemente tentato, sottentrò in questo caso lo ulteriore riguardo di umanità e di prudenza, per la quale si avvertì che col minacciare una pena si aggiungeva un nuovo motivo di uccidersi a colui che già tanti ne aveva da aver tentato la propria strage. Laonde generalmente il titolo di suicidio, così consumato come tentato, non più si novera oggidì nella serie dei delitti". F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, II ed., Lucca 1868, I, pp. 166-173. Di diverso avviso Pessina che sosteneva la punibilità del tentato suicidio equiparandolo all'omicidio tentato. "Non si può non riconoscere che il suicidio è innanzi al diritto un malefizio. Solamente vuoi notare che quando il suicidio è consumato manca la possibilità fisica di punirlo e perchè manca il subbietto della punizione; ma questa impossibilità di punire non toglie la essenza criminosa del fatto. [...] Colui che senza essere in uno stato di demenza si toglie la vita uccide un uomo uccidendo sé stesso e con ciò viola il dettato del diritto come ogni altro omicida. Dalle quali cose si desume che la società giuridica riconoscendo nel reato dell'omicidio alcun che di punibile non può non riconoscere l'intrinseca reità e punibilità del conato di suicidio". E. Pessina, *Trattato di penalità speciale secondo le leggi delle Due Sicilie*, Napoli 1859, p. 16.

³¹ E. Ferri, *L'omicidio-suicidio: responsabilità giuridica*, III ed., Torino 1892, pp. 11 ss. Sul volume di Ferri si veda A. Cadoppi, *Una polemica fin de siècle sul "dovere di vivere": Enrico Ferri e la teoria dell'"omicidio-suicidio"* in L. Stortoni (cur.), *Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull'eutanasia*, Trento 1992, pp. 125 ss.; R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004; M. Cavina, *Andarsene al momento giusto*, cit., pp. 166 ss.

³² C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, Bologna 1890.

³³ *Il codice di commercio italiano commentato coi lavori preparatori, con la dottrina e con la giurisprudenza*, Verona-Padova-Torino 1883, V, pp. 324 ss.

³⁴ C. Vivante, *Il contratto di assicurazione*, Milano 1885-1890.

³⁵ C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, Torino 1893-1901.

³⁶ *Il codice di commercio commentato, Del contratto di assicurazione, del pegno, dei magazzini generali*, Torino-Milano-Napoli-Roma 1922, VII, pp. 423 ss. Sulle diverse opere e sulla figura di Cesare Vivante si veda da ultimo M. Libertini, voce *Vivante Cesare* in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 2058 ss.

³⁷ Sulla discrepanza tra dati reali e dati percepiti e su come il *trend* ascendente dei suicidi fosse in atto

stesso si dimostrava fortemente critico nei confronti della “nota rassegnata della scuola positiva” di fronte a questa situazione, soprattutto verso quanti consideravano il suicidio come un naturale mezzo di selezione “per eliminare dal mondo gli organismi inferiori”, male minore e valvola di sicurezza rispetto all’omicidio³⁸, e contrapponeva loro la nobiltà di intenti che a suo dire talora accompagnava l’atto: “La coscienza generale profondamente turbata ad ogni suicidio protesta contro questa rassegnazione scientifica. Il triste spettacolo di cittadini laboriosi ed onesti che si uccidono per non sopravvivere al disonore, all’abbandono, all’indigenza che altri sopporta cinicamente; per agevolare alla famiglia un soccorso cui vivendo ponevano ostacolo; per troncarsi ai propri cari il penoso dovere di assisterli contro gli assalti di una malattia incurabile ci rende più che mai insofferenti di quelle conclusioni scientifiche”³⁹.

Formulate queste premesse, Vivante nel suo saggio del 1890 affrontava l’argomento con un approccio di tipo storico – sociologico. Dopo un breve *excursus* sulla disciplina del suicidio dall’epoca romana fino all’Illuminismo, il giurista si addentrava in una serie di considerazioni che sembrano in parte richiamare quelle che nello stesso periodo andava esponendo Émile Durkheim nel discutere di quella che veniva da più parti definita come una spaventosa piaga sociale. “Le nostre società – spiegava Durkheim – sono o tendono a diventare essenzialmente industriali. Una forma di attività che occupa un posto così importante nell’insieme della vita sociale non può restare talmente priva di regole senza che ne conseguano i più gravi disordini”. L’innalzamento del numero dei suicidi sarebbe stato da imputarsi proprio alla crescente industrializzazione ed al rapido sviluppo economico che avrebbero creato difficoltà di integrazione e carenze nella regolamentazione sociale⁴⁰.

Anche Vivante era convinto del fatto che si trattasse di un fenomeno sociale “sintomo di un malessere generale che va curato nelle sue cause sociali. Le quali sono le stesse cause della pazzia, del delitto, dell’indigenza, dell’emigrazione e stanno tanto nell’attuale ordinamento economico, come nella debole tempra di alcuni caratteri male educati, per vizi ereditati o acquisiti, alle difficili lotte dell’esistenza. La cura per essere efficace deve risalire a queste cause: deve essere una cura rivolta a migliorare

già da tempo si vedano le considerazioni di M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo*, cit., pp. 31 ss.

³⁸ Era stato Enrico Ferri a sostenere come il suicidio rappresentasse il mezzo naturale di esclusione degli individui incapaci di resistere alle difficoltà della vita e di risoluzione dei problemi derivanti da un eccesso di popolazione. Dopo aver affermato, contro chi sosteneva la tesi contraria, che l’individuo ha dei doveri nei confronti della società, ma solo finché è in vita e che la società non può obbligarlo a rimanere al proprio interno, Ferri sosteneva come “l’interesse della società all’esistenza di ciascuno dei suoi membri non è assoluto, ma scema anzi di molto nei casi della morte volontaria. [...] La biologia dimostra che, nella lotta per l’esistenza, soccombono i più deboli, i meno atti alla vita sociale; ed una appunto delle forme di questa sconfitta è il suicidio, che [...] assume anche l’aspetto di [...] una valvola di sicurezza per le generazioni future, cui risparmia un triste e fatale retaggio di nevrosi, cioè di dolore; ed è [...] uno degli strumenti del miglioramento umano, per via di selezione”. E. Ferri, *L’omicidio-suicidio: responsabilità giuridica*, cit., p. 28. Altri si erano posti sulla stessa strada: “Ed io e Ferri dimostrammo che il suicidio è in antagonismo con l’omicidio, ne è una vera valvola di sicurezza, sicché dove l’uno predomina scema l’altro, quindi da questo lato il suicidio è anzi di un vero vantaggio alla sicurezza sociale”. C. Lombroso, *L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria*, Torino 1897, p. 570.

³⁹ C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 4.

⁴⁰ E. Durkheim, *Le suicide*, cit., p. 301 della traduzione italiana *Il suicidio. L’educazione morale*, Torino 1969.

l'ordinamento sociale e il carattere degli individui"⁴¹.

Rifacendosi a dati statistici, in particolare quelli elaborati da Enrico Morselli⁴², il commercialista se ne serviva sia per porre in luce l'accrescersi degli episodi di suicidio, sia per evidenziare come in larga parte (80%) essi potessero essere ricondotti a cause patologiche, abusi alcolici, miseria, disturbi della nutrizione, alterazioni delle facoltà mentali derivanti da passioni, rimorsi o sventure domestiche, tutte situazioni che per la loro stessa natura non consentono di qualificare il suicidio come volontario.

Anche in quelle limitate ipotesi in cui potesse ravvisarsi una volontarietà, Vivante si dimostrava però scettico di fronte ad un'applicazione rigorosa dell'art. 450 del Codice di commercio: "benché io consideri il suicidio un male non credo si possa curarlo efficacemente colle leggi civili e penali"⁴³. Questa scelta si sarebbe, a suo dire, dimostrata in materia assicurativa inefficace e dannosa per diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, a suo parere, i giudici chiamati ad applicare una legge di tal genere sarebbero stati portati ad eluderla per "salvare gli orfani dalla miseria", imputando comunque il suicidio a cause non volontarie⁴⁴; in secondo luogo sarebbe aumentata la percentuale di frodi messe in atto da parte del suicida che "cercherà di morire in modo da escludere la propria responsabilità o fingendo un'alterazione mentale o fingendosi vittima di un accidente" (l'industria, l'alpinismo, la caccia, i viaggi non gli lasciavano che l'imbarazzo della scelta).

Ancora, sposando a questo proposito le teorie degli alienisti⁴⁵, la necessaria pubblicità che avrebbe accompagnato la causa avrebbe prodotto un contagio morale tanto "fra coloro che sono predisposti al suicidio" quanto nei figli, costretti per ottenere il risarcimento a provare la pazzia del padre e tratti "per forza di eredità sulla via battuta" dal genitore⁴⁶; infine, si sarebbe venuta a creare una evidente ingiustizia e

⁴¹ C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 5.

⁴² E. Morselli, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Milano 1879.

⁴³ C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 13.

⁴⁴ "Se un legislatore condannasse davvero gli orfani del suicida responsabile alla perdita dell'assicurazione, farebbe una legge condannata a sua volta a restare lettera morta. I giudici chiamati ad applicarla sarebbero i primi a deluderla dichiarando irresponsabile il suicida e troverebbero facilmente le ragioni per acquietare in questo giudizio la propria coscienza". *Ibidem*.

⁴⁵ Sul concetto di alienismo si veda per tutti R. Castel, *L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme*, Paris 1977; sull'alienismo in Italia si rinvia a A. Scartabellati, *L'umanità inutile. La questione follia in Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento e il caso del Manicomio Provinciale di Cremona*, Milano 2001; sulle influenze dell'alienismo sulla procedura penale italiana nel periodo successivo all'Unità si veda M. Miletta, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria* in "Acta Histriae" 15/1 (2007), pp. 321-346.

⁴⁶ "Se la legge pronunciasse la decadenza dell'assicurato responsabile del suicidio, la Compagnia, per obbedire alla legge e liberarsi dal debito dovrebbe provarlo, mentre da parte loro gli orfani del suicida dovrebbero provare la pazzia del loro padre che può salvarli dalla decadenza. Queste sventure, che la famiglia lascia di solito pietosamente ignorare ai figlioli, sarebbero date alla pubblicità di un litigio forense e discusse nei più intimi particolari del dramma. Sarebbe un male in due sensi. Anzi tutto perché la pubblicità provoca un contagio morale fra coloro che sono predisposti al suicidio, come tutti gli alienisti osservarono. Poi, perché quel suicidio o quella pazzia, constatati coll'autorità di un sentenza, accompagnerebbero colla loro triste influenza la vita dei figli, traendoli per forza di eredità sulla via battuta dal padre. E si ammetterà che anche questo è un grave pericolo, sol che si pensi che la tendenza al suicidio è, secondo l'avviso di alienisti autorevoli" (vengono ricordati, oltre al già citato Morselli, J.B. Cazanvieuille, *Du suicide, de l'alienation mentale et des crimes contre les personnes, comparés dans leur*

disparità di trattamento perché “di tutti i cittadini che si suicidano non sarebbero puniti coloro che più offesero i loro doveri verso la famiglia, verso la patria, verso la società, ma quelli soli che si assicurarono, quelli cioè che s’imposero una legge inflessibile di risparmio per migliorare la sorte delle proprie creature”⁴⁷.

All’opinione “per fortuna [...] di scuola che svanisce nel nulla innanzi alle tragedie della vita” di quanti a difesa dell’ordine pubblico reputavano necessaria la decadenza del suicida volontario dal beneficio dell’assicurazione il giurista contrapponeva una lettura in senso dispositivo e non imperativo della norma contenuta nel codice, tale da lasciare alle Compagnie la libertà di scegliere una diversa soluzione. È qui che ben si avverte il Vivante esperto giuscommercialista, consapevole e convinto della forza e del ruolo di una prassi commerciale che alcune “benemerite” Compagnie avevano iniziato a porre in atto, sul modello delle società di assicurazioni inglesi ed americane, inserendo all’interno delle polizze specifiche clausole derogatorie⁴⁸. Ne parleremo a breve.

Il problema suscitato dalla disposizione del codice non era però di facile soluzione, soprattutto quando si cercasse, nonostante gli auspici di Vivante, di distinguere tra volontarietà ed involontarietà del suicidio.

5. Suicidio, passioni ed emozioni: il dibattito nel Novecento

Nella prima metà del XX secolo, mentre il diritto penaleolgeva sempre più verso l’attribuzione di una connotazione di forte disvalore al suicidio, visto come condotta lesiva non solo dell’individuo ma degli interessi dell’intera collettività⁴⁹, incriminava le condotte di istigazione ed aiuto al suicidio e introduceva nel nuovo codice Rocco l’autonoma fattispecie dell’omicidio del consenziente⁵⁰, la dottrina commercialistica percorreva altre strade, interessata soprattutto a delineare il significato di quell’aggettivo *volontario*, inserito nel codice di commercio e foriero di molteplici dubbi ermeneutici⁵¹.

I gius-commercialisti - ed alcuni penalisti che ad essi si affiancavano nel dibattito ritenendosi “meglio attrezzati” a risolvere le problematiche che la materia sollevava⁵² -

rapports réciproques, Paris 1840 e A. Legoyot, *Le suicide ancien et moderne, étude historique, philosophique et statistique*, Paris 1881), “fra tutte le degenerazioni psichiche la più suscettibile di essere trasmessa per eredità a parecchie generazioni”. C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 15.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Tra le Compagnie che adottavano tali polizze, Vivante ricordava le *Assicurazioni generali* triestine, la *Fenice* di Vienna, la *Reale*, la *Popolare* di Milano, le anglosassoni *Gresham*, *Equitable* e *New-York*. Ivi, p. 17.

⁴⁹ Cfr. R. Marra, *Suicidio e diritti. Un’alternativa a costruzioni eziologiche e programmi terapeutici* in “Materiali per una storia della cultura giuridica” XX (1990), pp. 211 ss.

⁵⁰ Artt. 579 e 580 cod. pen.

⁵¹ Non sembra opportuno in questa sede soffermarsi su un ulteriore problema che si ripresenta con insistenza ogni qualvolta sia in sede processuale che dalle pagine delle opere dottrinarie si discute di suicidio ed assicurazioni, vale a dire quello relativo all’onere della prova sull’avvenuto suicidio e sulla sua volontarietà, su cui non esiste concordanza di opinioni.

⁵² “Lo studio del suicidio nelle assicurazioni sulla vita è argomento che appartiene al diritto commerciale. Ma ad esso può portare un contributo non indifferente lo studioso di diritto penale, appunto perché lo stabilire i casi in cui il suicidio dell’assicurato libera l’assicuratore dagli impegni

seguivano a questo proposito per lo più due differenti percorsi interpretativi. Mentre sul finire dell'Ottocento Vivante si era in larga misura appellato a valutazioni di ordine morale, logico e umanitario e alle prassi commerciali, ci troviamo in questo caso di fronte ad orientamenti in larga parte debitori delle riflessioni che la dottrina penalistica andava svolgendo nei medesimi anni non solo sul concetto di suicidio, ma anche su quelli di dolo ed imputabilità.

Alcuni ricollegavano la volontarietà alla premeditazione, giudicando volontario solo il suicidio di chi, al momento della sottoscrizione della polizza, avesse già preordinato di togliersi la vita, in vista di garantire un lucro al beneficiario⁵³. In questo caso l'assicurazione, venendo meno l'elemento del rischio, sarebbe stata comunque nulla. Un accertamento, tuttavia, assai difficile da compiere, che avrebbe comportato una delicata indagine psicologica e costretto a vagliare non solo la consequenzialità temporale tra decisione e stipulazione (se l'una preceda l'altra), ma anche quella logica, se cioè il suicidio fosse effettivamente avvenuto come diretta conseguenza dell'assicurazione⁵⁴.

Altri, per contro, nella valutazione della volontarietà, si rifacevano agli strumenti previsti dal diritto penale per definire i concetti di imputabilità e per individuare il comportamento doloso, consacrati rispettivamente dagli artt. 85 e 42-43 del codice Rocco: non solo la volontà, ma anche la coscienza e la capacità di intendere e di volere. Alla luce di questa interpretazione, che teneva conto non solo della sussistenza, ma anche della "qualità" del processo psichico che conduceva il soggetto a privarsi della vita, "l'assicurato folle è innocente non perché l'impulso è estraneo alla sua volontà (la volontarietà – si afferma – può esistere anche in un pazzo ed anzi, il suicidio non può essere che volontario), ma perché è un impulso morboso che non ubbidisce a motivi reali e logici"⁵⁵.

Le scienze mediche avevano già da tempo contribuito ad una miglior definizione di

contrattuali e specificamente dal pagamento della indennità riposa sulla soluzione di una quantità di problemi nei quali il penalista è in genere più attrezzato del cultore di diritto privato" in quanto più abituato a risolvere tutti i problemi che si riferiscono alla "spiritualità" degli atti giuridici. F. Alimena, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, in "Assicurazioni", II (1935)/1, pp. 191- 192.

⁵³ "L'unico suicidio volontario è per me quello di chi si assicura dopo aver deliberato di volersi togliere la vita: si assicura proprio per far lucrare al beneficiario, presto, la somma assicurata" L. Lordi, *Il suicidio nell'assicurazione* in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XXXII (1934), parte II, p. 85. Nella stessa occasione Lordi critica quanti pongono il suicidio all'interno della categoria dei sinistri prodotti dall'assicurato, evidenziando al tempo stesso come il carattere di strumento creditizio progressivamente assunto dalle assicurazioni comporti comunque una maggior cautela nella liberazione degli assicuratori. "Il suicidio non può rientrare *tout court* nell'ignominiosa categoria della *produzione del sinistro da parte dell'assicurato*. Non è facile vedere nel suicidio quella grave slealtà contrattuale ch'è l'autoproduzione del sinistro voluta dall'assicurato medesimo. Il suicidio, l'autosoppressione dell'assicurato non è la stessa cosa dell'incendio del villino assicurato: non è la stessa cosa perché è la fine del soggetto. Si aggiunga che il *suicidio dell'assicurato* non solo *non giova a lui* (giova al beneficiario: spesso sono i figli di chi lascia la miseria ed il deserto), ma *può giovare ad un creditore*. Può essere *strumento di credito all'assicurazione*: ed è utile che l'eventuale liberazione dell'assicuratore per suicidio dell'assicurato non rappresenti un guaio pel beneficiario creditore. *L'assicurazione come strumento creditizio* si va svincolando da *eccezioni che non riguardino il beneficiario*". Ivi, p.89.

⁵⁴ In questo senso E. Altavilla, *Il suicidio nella psicologia*, cit., pp.384 ss.

⁵⁵ Ivi, p. 373.

quegli impulsi e del “propicidioso” descrivendolo vuoi come il risultato di una originaria predisposizione cerebrale, vuoi come effetto di disturbi o stati mentali variamente qualificati (monomania, delirio acuto, alienazione mentale cronica, lipemania religiosa o nostalgica, melanconia), per alcuni dei quali rappresentava quasi una naturale evoluzione, “così come la morte per tisi deriva dalla consunzione degli organi respiratori”⁵⁶; tutti casi in cui si riteneva mancasse quella libera e cosciente intenzione di darsi la morte che avrebbe qualificato, al contrario, il suicidio volontario⁵⁷.

Ma se dichiarare la non imputabilità e, quindi, la non volontarietà del suicidio (e pertanto la non applicabilità dell’art. 450 cod. comm. e di conseguenza la responsabilità dell’assicuratore) era piuttosto semplice in presenza di causa patologiche evidenti, che escludessero la capacità di intendere e di volere, così come anche nei casi di chi si sopprimeva per errore o soggiacesse all’altrui violenza, che dire delle ipotesi di turbamento emotivo e passionale cui spesso l’atto era dovuto?

Il diritto penale aveva progressivamente escluso in questi casi la non imputabilità e il codice Rocco all’art. 90 disponeva espressamente che “Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”.

La dottrina commercialistica al contrario continuava a tenerne conto, sostenendo come “chi agisce sotto l’impulso di una violenza sia fisica che morale non compie un atto volontario e non è quindi responsabile”⁵⁸. Ignorando totalmente la lezione del diritto penale che riconduceva il concetto di violenza alla sola violenza fisica proveniente da un agente esterno, si riconosceva anche ad un turbamento psicologico del tutto interiore la stessa potenza coercitiva, spingendosi ad affermare – come faceva Cesare Vivante – che se “sotto l’influenza di un dolore, di una vergogna, di uno sgomento cui non poteva resistere l’assicurato si uccide pur prevedendo tutte le conseguenze del proprio fatto [...] non v’è decadenza perché la sua volontà non è libera. Quando la forza irresistibile che lo domina esclude che potesse fare altrimenti di ciò che fece, egli non deve risentire alcun danno”⁵⁹.

La forza irresistibile che lo domina... Si recuperava, o per meglio dire, si riesumava, in netta controtendenza con la strada da tempo intrapresa dal diritto penale, per di più interpretandolo nella maniera più ampia possibile, quel concetto di forza alla quale non è possibile resistere che, presente nell’art. 94 del codice penale sardo del 1859 (“Non vi è reato se l’imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l’azione ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere”), era stato in passato oggetto di giudizi e polemiche così pesanti da indurre, come noto, alla scelta di non introdurlo nel codice Zanardelli⁶⁰.

⁵⁶ “In alcune malattie mentali (forme distimiche) il suicidio segna l’esaurirsi della capacità biologica a vivere, perché la morte volontaria è la fatale conseguenza del logorio del sistema nervoso, così come la morte per tisi deriva dalla consunzione degli organi respiratori: nell’uno e nell’altro caso si muore perché l’individuo è incapace di vivere”. Ivi, p. 374.

⁵⁷ Sulle diverse patologie in rapporto al suicidio si vedano, tra gli altri, C. Ravizza, *Il suicidio, il sacrificio della vita e il duello. Saggi psicologici e morali*, Milano 1843, pp. 43 ss., S. Laura, *Trattato di medicina legale*, Torino 1874, pp. 604 ss, che di suicidio si era già occupato nel 1865, sulle pagine del “Giornale della R. Accademia di medicina di Torino” LI, pp. 350 ss; L. Ferrarese, *Della monomania suicida*, Napoli 1884.

⁵⁸ C. Vivante, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 427.

⁵⁹ C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, cit., IV, n. 1991

⁶⁰ Sul percorso che condusse alla scomparsa del concetto di forza irresistibile dal codice penale del

Come era naturale, le critiche da parte dei penalisti non mancarono. L'accusa era quella di utilizzare un concetto ormai vecchio e superato, abolito dalla legislazione, calpestando e frustrando le ragioni della legge. "Pietistiche erosioni della legge per la commozione che suscitano le sventurate famiglie dei suicidi" le definiva Enrico Altavilla - "rese possibili da quella indifferenza che si ha nel pronunciare condanna di potenti compagnie", in cui si confondevano "i motivi che influenzano il fenomeno della volontà con la volontà"⁶¹.

La censura era rivolta non solo ai colleghi commercialisti, ma anche e soprattutto ai tribunali ed alla giurisprudenza che da tempo si era dimostrata, su questi temi, in sintonia con la dottrina. La Cassazione romana nel 1910, con una sentenza destinata a rappresentare il basilare punto di riferimento per tutte le successive, concordava con il giudice d'appello che aveva ritenuto involontario il suicidio di un sacerdote a seguito dello sconforto per l'insuccesso di una pubblicazione sostenendo che "per aversi volontarietà non basta la coscienza dei propri atti, cioè la consapevolezza intellettuale dell'azione, ma occorre altresì la libertà dei propri atti, cioè la potestà della scelta, la possibilità di operare altrimenti. Non solo una forza fisica, ma anche una forza psichica o morale può influire sulla volontà agendo come invincibile coercizione, soggettivamente equiparabile alla forza fisica: *voluntas coacta nulla voluntas*. Involontario quindi non è soltanto il suicidio del folle che non ha la coscienza dei propri atti, ma anche il suicidio di colui che, pur conoscendone la gravità e le conseguenze, non è in grado di poterlo evitare, perché il dolore, le avversità, lo sconforto hanno così violentemente influito sulla sua volontà da togliergli la potenza della scelta anche di fronte all'istinto della propria conservazione"⁶².

Nella definizione di suicidio volontario, ai fini della risoluzione del contratto di assicurazione sulla vita, alla volontà e coscienza dell'atto compiuto, alla capacità di intendere e di volere, si veniva così ad aggiungere la necessità di valutare un ulteriore elemento, la libertà di operare altrimenti, libertà che un turbamento emotivo ed interiore, al pari della violenza da altri esercitata, faceva venire meno.

Ed è in sintonia con questo orientamento che già in piena vigenza del codice penale Rocco le corti di giustizia continuavano a dare un significato restrittivo all'espressione suicidio volontario escludendolo non solo in presenza di cause patologiche ma anche in circostanze diverse. Il riferimento alla forza irresistibile era

1889 si veda E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'articolo 46 del codice Zanardelli* in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXI (1991)/1, pp. 131-158 ora anche in Id., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano 1992, pp. 281-316. Il richiamo alla forza irresistibile tuttavia sopravviveva ancora nell'art. 56 del Codice penale militare del 1869 ("Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione. Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da forza alla quale non potè resistere. Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo II del presente libro" (si trattava di reati quali tradimento, spionaggio, ammutinamento, diserzione) "non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale". *Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia*, Firenze 1869. Norma pressoché identica nel *Codice penale militare marittimo del Regno d'Italia*, Firenze 1869, art. 56.

⁶¹ E. Altavilla, *Il suicidio nella psicologia*, cit., pp. 375-376.

⁶² "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", X (1912)/2, pp. 108-113. Concorda con la sentenza la nota di G. Valeri, *In tema di volontarietà del suicidio nell'assicurazione sulla vita* in calce alla stessa.

ormai quasi, anche se non del tutto, scomparso, ma abilmente giocando sul disagio morale e talvolta, con l'ausilio delle perizie mediche e delle scienze psichiatriche, sul presunto ruolo delle passioni nello scatenare manifestazioni riconducibili ad un carattere di morbosità⁶³, i giudici spesso confermavano la responsabilità degli assicuratori anche nel caso di stati passionali o di depressione psichica conseguente all'impossibilità di sottrarsi alle disonorevoli conseguenze delle proprie azioni⁶⁴.

Prendiamo, come esempio, la causa *Compagnia assicuratrice La Phoenix c. Zenon* dibattuta nell'estate del 1932 presso la Corte d'Appello di Roma e giunta in Cassazione l'anno successivo⁶⁵. È da rilevare che in questo caso la controversia ruotava non tanto intorno al concetto di suicidio volontario, quanto piuttosto a quello di suicidio cosciente, dal momento che la polizza, derogando all'art. 450 cod. comm. aveva escluso l'ipotesi "di morte datasi coscientemente".

L'assicurata, moglie dello Zenon, era deceduta a seguito dell'assunzione di una forte dose di tranquillanti. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto non sufficientemente provata la causa volontaria della morte, se cioè l'ingestione del narcotico fosse dovuta ad un tragico errore o a deliberato proposito di togliersi la vita e aveva quindi condannato gli assicuratori, che al contrario sostenevano l'ipotesi del suicidio, al pagamento di quanto dovuto. La *La Phoenix* aveva presentato appello e la controversia era giunta alla corte romana. Questa aveva respinto le richieste della compagnia, riconoscendo che si trattava di suicidio cui la donna era stata spinta dalla fine della relazione con il proprio amante ma escludendo che lo avesse fatto coscientemente. Per parlarsi di suicidio cosciente - sosteneva la Corte - "è necessario che l'assicurata sappia non solo che il gesto che compie è capace di produrre la morte, ma che sia libera fisicamente e psichicamente di farlo. Quando la potenza dei centri inibitori si affievolisce e più non si può reagire energicamente ed efficacemente alla violenza di uno stato passionale, al grave turbamento di un intenso dolore, allo sconvolgimento di un'idea ossessionante, il suicida, ancorché non ammalato di mente, non compie quest'atto volontariamente e coscientemente perché non ha libertà di scelta"⁶⁶. La causa era giunta in Cassazione, che ancora una volta aveva dato ragione al marito dell'assicurata ma aveva preferito poggiarsi sul più sicuro terreno dello squilibrio mentale "patologico", sullo "speciale stato d'animo determinato dal

⁶³ Per una panoramica d'insieme sulle diverse posizioni si veda E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015, specialmente pp. 82 ss.

⁶⁴ Tribunale di Milano, *Franchini c. L' "Abeille"*, in "Assicurazioni", I (1934)/2, pp. 170-176, dove l'assicurato si era suicidato per il timore di perdere l'impiego e di una denuncia per aver sottratto denaro alla ditta presso cui lavorava. Sull'importanza delle perizie mediche nel processo penale nel XIX e XX secolo si veda F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia: la perizia medico legale nel processo penale italiano di fine Ottocento*, in "Rechtsgeschichte", 12 (2008), pp. 139-173; E. Daggunagher, *Educazione giuridica del medico legale ed educazione medica del giurista: il rapporto fra la perizia e la formazione del libero convincimento del giudice in Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, M. G. di Renzo Villata (cur.), Milano 2004, pp. 607-626. Per il periodo precedente cfr. A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998. Sull'ingresso della psichiatria e della psicanalisi nelle aule dei tribunali rinvio a P. Marchetti, *L'inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle neuroscienze*, Milano 2014.

⁶⁵ Cfr. "Assicurazioni", I (1934)/2, pp. 1-8, con nota critica di E. Altavilla *Il suicidio e l'art. 450 cod. comm.* pubblicata in calce.

⁶⁶ Ivi, p. 6.

tormento per l'idea ossessiva della rottura della sua relazione amorosa" cui l'abbandono dell'amante avrebbe condotto la donna, già vittima di esaurimento nervoso e responsabile nell'anno precedente di tentato suicidio⁶⁷.

Nel momento in cui le passioni venivano trasferite dal delicato terreno del diritto penale, dove la eccessiva facilità di assoluzione per chi avesse agito per motivi passionali diveniva un problema di tipo anche politico, minaccia per "la fibra della Nazione"⁶⁸, a quello assai meno rilevante, in termini di difesa e immagine dello Stato, del diritto commerciale, i giudici assai spesso dimostravano di preferire agli interessi delle compagnie "una pietosa ingiustizia" nei confronti delle famiglie degli assicurati suicidi⁶⁹, allargando ogni volta che fosse possibile il ventaglio delle ipotesi di "non volontarietà". Supportati dalle scienze mediche, i magistrati aggiravano tanto l'ostacolo dell'art. 450 del codice di commercio che quello dell'art. 90 del codice Rocco facendo assurgere gli stati emotivi e passionali a vere e proprie malattie. Ecco quanto sosteneva il tribunale di Milano nel 1934

Si deve di volta in volta indagare lo stato psicologico e soggettivo dell'assicurato al momento in cui compie il suicidio, prendendo in ausilio l'avviso dei medici.

Non basta dunque che chi si uccide sappia che si uccide, che preveda tutte le conseguenze del suo atto, ma è necessario che la sua volontà sia libera di compiere l'atto medesimo.

Il collegio ammette che non ogni suicidio costituisca una espressione di disordine mentale, ma non si può però disconoscere che il suicidio è quasi sempre l'effetto di una crisi affettiva e momentanea, ossia della cosiddetta disperazione la quale, per usare le parole di un insigne scrittore di psichiatria, è «il fallimento psichico che rompe le comunicazioni tra la nostra anima e la realtà, in quanto toglie la giusta visione dell'avvenire mentre ingrandisce in modo smisurato l'immagine del triste presente» [...]

Non è necessaria che sussista intrinsecamente una causa patologica, una predisposizione alla malattia mentale. Perché anche in cervelli sani e ben costruiti l'eccesso della sventura può creare uno scompenso affettivo con disgusto irrefrenabile della vita, che conduce al suicidio.

Le sofferenze fisiche, quindi, gli affanni morali, le amarezze, i rovesci di fortuna, vergogne, disinganni improvvisi, il pericolo di una condanna penale, la morte di persone care, possono apportare l'intolleranza ed il disgusto della vita.

In tali casi la volontà di vivere, l'ottimismo fisiologico rimangono per un momento annientati sotto il peso non di una malattia antecedente, nel vero senso della parola, ma di un trauma psichico che sconnette ogni equilibrio affettivo. Ciò specialmente avviene negli stati melanconici, nei quali una forte reazione ad una sofferenza morale crea uno stato di smarrimento, una conflagrazione morbosa di affetti, un equivalente della disperazione che ha per risultante il suicidio.

La causa allora che provoca il suicidio non può evidentemente escludersi che sia di natura

⁶⁷ Ci si trovava in questo caso in presenza, a parere della Corte di cassazione "di quel fenomeno ossessionante che perturba lo stato di equilibrio, altera i processi creativi, allenta le funzioni inibitorie e sbocca nella reazione irragionevole e sproporzionata del suicidio", *ibidem*.

⁶⁸ Si veda al proposito G. Gregoraci, *La circolare del ministro Rocco ed il problema della imputabilità nei reati passionali* citato da E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, cit., p. 77, nota 170. Sul rapporto tra fascismo e diritto penale si vedano M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo* in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 28 (1999)/2, pp. 817-850 (ora anche in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, II, pp. 1001-1034) e da ultimo i saggi raccolti nel volume L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma 2015.

⁶⁹ C. Vivante, *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 23.

psicopatologica⁷⁰.

6. La soluzione della prassi

In campo commerciale la soluzione migliore, e destinata al successo, sortì però dalla pratica assicurativa. Quella prassi che, sia pure dopo qualche incertezza e oscillazione, da tempo aveva iniziato ad offrire una concreta soluzione alle ambiguità normative e a rappresentare un punto fermo di fronte alle incertezze interpretative, a quei “campi nebulosi ed incerti” – come li definiva Giuseppe Fanelli dalle pagine del *Nuovo Digesto*⁷¹ - in cui si erano mosse fino ad allora dottrina e giurisprudenza.

A dettare la disciplina del suicidio in campo assicurativo finirono così per essere le polizze. Certo, per quanto censurata da parte della dottrina giuscommerciale e della giurisprudenza, la pratica assicurativa si era spinta talvolta oltre il dettato codicistico in senso peggiorativo, negando ogni diritto agli eredi/beneficiari del suicida anche nell'ipotesi di infermità mentale⁷²; in altri casi, come abbiamo visto, aveva sostituito nelle polizze l'espressione “suicidio cosciente” a quella di suicidio volontario, contribuendo, nella ricerca di chiarezza, a creare maggior confusione. Le Compagnie, però, superando il concetto di volontarietà, sempre più spesso ammettevano espressamente, attraverso specifiche clausole contrattuali e sia pure in presenza di ben precise condizioni, la copertura assicurativa anche nell'ipotesi di suicidio volontario.

Una prassi mutuata dal mondo anglosassone e già comunemente osservata da molte compagnie di assicurazioni, che era stata consacrata anche dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni che nel 1913 prevedeva come: “Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio, anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio [...] dopo sei mesi dall'emissione o riattivazione della polizza l'Istituto nazionale paga l'intera somma assicurata”.

Sulla validità di tali clausole non esistevano dubbi. Dottrina e giurisprudenza in Italia erano assolutamente concordi su alcuni punti: l'art. 450 del codice di commercio aveva carattere dispositivo e non imperativo e pertanto una convenzione contraria era sempre possibile; inoltre il suicidio non era penalmente perseguibile e non poteva essere considerato un atto illecito neppure ai sensi del codice civile, in quanto una clausola che lo prevedesse non contrastava né con l'art. 12 delle preleggi né con gli art. 1119 e 1122 c.c. che per la illiceità richiedevano che la causa del contratto contrastasse una legge – ed il suicidio era comunque giuridicamente lecito - o fosse contraria al

⁷⁰ “Assicurazioni”, I (1934)/2, pp. 172- 173.

⁷¹ G. Fanelli, voce *Assicurazione sulla vita (contratto di)* in *Nuovo Digesto italiano*, Torino 1937, p. 853.

⁷² Alcune Compagnie sostenevano al riguardo che, stante il disposto della norma del codice e la facoltà ad esse concessa di derogarvi, ogni qualvolta all'interno delle polizze venisse inserita una clausola di esclusione sotto la generica dizione “suicidio” con il termine andava inteso tanto il suicidio volontario che quello involontario; “diversamente un patto simile non si comprenderebbe, bastando la norma del codice di commercio”. Cfr. Cass., 8 luglio 1933 in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, XXXII (1934), parte II, pp. 81-105, in cui la posizione della Compagnia assicuratrice viene comunque censurata. “Clausola senza pietà e senza giustizia, che colpisce ciecamente l'innocente e il colpevole” - l'aveva definita Vivante- dinanzi a cui “è lecito domandarsi se non sarebbe giustificato l'intervento legislativo per proibire alle polizze di derogare alle norme più eque del Codice”. C. Vivante, *Del contratto di assicurazione* in *Codice di commercio commentato* coordinato dai professori Leone Bolaffio e Cesare Vivante, V ed., Torino 1922, VII, p. 425.

buon costume, cioè alla morale sessuale, o all'ordine pubblico, elementi assenti nel caso specifico⁷³.

Proprio a queste clausole si ispirarono i diversi progetti di codificazione commerciale che costellarono il panorama legislativo della prima metà del Novecento. Se infatti nel 1921 il *Progetto preliminare per il nuovo codice di commercio* della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, presieduta da Cesare Vivante, nell'art. 604, rimaneva ancora fedele alla tradizione normativa precedente ("Se l'assicurazione è contratta sulla vita propria per il caso di morte, il suicidio dell'assicurato libera l'assicuratore, a meno che sia stato compiuto in condizioni tali da escludere la libertà e coscienza dei propri atti")⁷⁴, i progetti successivi presero strade diverse, prevedendo un periodo di carenza di durata variabile da uno a due anni.

In questo senso l'art. 484 del Progetto della Commissione reale per la riforma dei Codici del 1925 che adottava una formula "mista": "Se l'assicurazione è contratta sulla vita propria per il caso di morte, il suicidio dell'assicurato che avvenga dopo un anno dalla conclusione del contratto o dalla cessazione della sua eventuale sospensione non libera l'impresa assicuratrice, qualunque ne sia la causa. Se il suicidio avvenga prima dell'anno, l'assicuratore è liberato a meno che i beneficiari provino che sia stato compiuto in condizioni tali da escludere la libertà o la coscienza dei propri atti"⁷⁵, mentre il richiamo alla libertà e coscienza scompariva del tutto nel *Progetto ministeriale* del 1940 (art. 584 (Suicidio dell'assicurato). "In caso di suicidio dell'assicurato da qualunque causa determinato, avvenuto prima che siano compiuti due anni dalla stipulazione del contratto l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate salvo patto contrario. Del pari l'assicuratore non è obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non siano compiuti due anni dalla cessazione della sospensione stessa")⁷⁶.

Si giungeva in questo modo alla configurazione della disciplina attuale: l'art. 1927 c.c. intitolato al suicidio dell'assicurato dispone che "In caso di suicidio dell'assicurato avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate salvo patto contrario. L'Assicuratore non è nemmeno obbligato se essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata".

Adottando una argomentazione *a contrario* quindi il Codice civile dispone che qualora il suicidio avvenga dopo che siano trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore sarà tenuto comunque a pagare; in sostanza si traduce in norma quanto, sostituendosi all'ambiguità del legislatore ottocentesco, si era già

⁷³ Va rilevato come all'estero non ovunque valessero le stesse regole; così in Francia dove permaneva una interpretazione piuttosto rigorosa ed il divieto per le Compagnie di inserire clausole più favorevoli all'assicurato. Cfr. M. Ziino, *Il suicidio in alcuni recenti disegni di legge sul contratto di assicurazione* in "Archivio giuridico Filippo Serafini", LXXV (1905), pp. 338-352.

⁷⁴ *Progetto preliminare per il nuovo codice di commercio...*, Milano 1922.

⁷⁵ *Codice di commercio. Commissione reale per la riforma dei Codici. Sottocommissione B*, Roma 1925.

⁷⁶ L'articolo e il progetto sono citati da F. Alimena, *Il suicidio nella formulazione della nuova legislazione*, cit., p. 228, dove ricorda anche il *Progetto Mossa*, art. 126 "L'assicuratore è obbligato anche per il suicidio dell'assicurato quando si verifica dopo un anno dalla conclusione del contratto. Se avviene prima dell'anno l'assicuratore deve rimborsare la riserva matematica agli aventi diritto".

andando definendo attraverso il dibattito dottrinale e giurisprudenziale ma soprattutto grazie alla prassi assicurativa⁷⁷.

⁷⁷ L'art. 1927 c.c. ammette comunque deroghe sia allargando la copertura che in senso meno favorevole all'assicurato. Si veda al proposito Cass. 17.7.1991 n. 7956.